

AVVISO

ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PEM RIVEDUTA, POSSIBILITÀ DI CUMULO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025 E NUOVI CODICI TARIC PER LE PROVE DI ORIGINE

Roma, 19 dicembre 2024 – Come è noto, con la Decisione n.1/2023¹ la Convenzione paneuromediterranea sulle regole di origine (“Convenzione PEM”) è stata modificata, e pertanto la versione riveduta della Convenzione PEM (“Convenzione PEM riveduta”) entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

1. Effettiva entrata in vigore della Convenzione PEM riveduta tra le Parti contraenti PEM.

L'effettiva applicazione della Convenzione PEM riveduta tra i partner è subordinata all'introduzione di un **riferimento alla convenzione modificata da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali (collegamento dinamico)**, nonché alla **effettiva ratifica della Convenzione PEM riveduta e dell'aggiornamento dei relativi accordi bilaterali** tramite le procedure interne delle parti contraenti.

Per sapere se la Convenzione PEM riveduta sia applicabile in concreto alle operazioni con un partner commerciale, occorre innanzitutto verificare che nel relativo accordo bilaterale sia presente una dicitura del tipo:

“Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽³⁾(«convenzione») **quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**”.

Oltre a ciò, occorre che il partner commerciale abbia completato le proprie procedure interne di ratifica e abbia al riguardo effettuato una notifica ai competenti Servizi della Commissione europea. Al fine di avere un quadro completo ed aggiornato sull'applicabilità delle regole di origine e le possibilità di cumulo con i diversi partner commerciali, **si raccomanda agli**

¹ Decisione N. 1/2023 del Comitato Misto della Convenzione Regionale Sulle Norme di Origine Preferenziali Paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj>).

operatori di fare riferimento alla “matrice”², di cui verrà pubblicata una versione aggiornata entro la fine del 2024. A scopi meramente informativi, gli operatori possono sin da ora consultare la [versione in anteprima](#) pubblicata sul portale della Commissione europea.

In attesa dell'aggiornamento degli accordi e dei relativi procedimenti di ratifica, le norme di origine applicabili nelle operazioni con i partner saranno **quelle contenute nei protocolli bilaterali (la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM)**, laddove tale applicazione sia confermata nella suddetta matrice.

2. Misure transitorie per garantire l'applicabilità della Convenzione PEM fino al 31 dicembre 2025 e la permeabilità tra i due insiemi di regole di origine.

In ragione di quanto precedentemente dettagliato, a partire dal 1° gennaio 2025 alcuni partner applicheranno la Convenzione PEM riveduta, mentre altri continueranno ad applicare la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM, con eventuali modifiche delle possibilità di cumulo diagonale che incidono sui flussi commerciali nella zona PEM.

Al fine di evitare che una transizione non simultanea verso la Convenzione PEM riveduta porti ad una situazione meno favorevole rispetto al quadro giuridico precedente, il Comitato misto PEM ha adottato, con [Decisione n.2/2024 del 12 dicembre 2024](#), alcune misure transitorie relative all'applicazione della Convenzione PEM per un periodo di un anno, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il principale effetto delle misure transitorie è quello di **garantire la possibilità di applicare parallelamente le regole della Convenzione PEM e quelle della Convenzione PEM riveduta**. Ciò consentirà di preservare i flussi commerciali sulla base delle possibilità di cumulo esistenti prima del 1° gennaio 2025. Gli operatori economici avranno la possibilità di scegliere tra le due serie di norme applicabili, in funzione delle loro catene di approvvigionamento.

Le misure transitorie garantiscono inoltre il principio della **permeabilità tra i due insiemi di regole di origine**. Ciò significa che le merci considerate originarie ai sensi della Convenzione PEM possono essere considerate originarie anche ai sensi della Convenzione PEM riveduta ai fini del cumulo, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Questo nuovo contesto garantisce flessibilità degli operatori economici, riproponendo la prassi già consolidatasi con l'applicazione parallela - a partire dal 1° settembre 2021 - delle regole transitorie in materia di origine e di quelle della Convenzione PEM.

² Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le Parti contraenti della presente convenzione, pubblicata sulla serie C della GU dell'Unione Europea. Ultima matrice pubblicata disponibile al link <http://data.europa.eu/eli/C/2024/3107/oj>.

Con riferimento alle possibilità di cumulo diagonale, il graduale processo di applicazione della Convenzione PEM riveduta e delle suddette misure transitorie³ porterà quindi all'esistenza di **3 status diversi per le Parti contraenti nel corso del 2025, a seconda del contenuto del protocollo bilaterale con i diversi partner PEM (e la relativa ratifica) e alla finalizzazione o meno delle procedure interne necessarie alla ratifica della Decisione n.2/2024.**

Al fine di chiarire le conseguenze pratiche di tale complesso quadro giuridico, i competenti Servizi della Commissione europea hanno rilasciato delle [linee guida](#) che **illustrano l'applicazione della nuova normativa con esempi pratici e indicazioni sulle prove dell'origine utilizzabili**. In attesa delle rispettive pubblicazioni ufficiali, si prega pertanto di fare riferimento ai suddetti documenti, così come presenti sul portale della Commissione europea⁴ insieme ad ulteriori informazioni, che verranno successivamente integrate anche nel sito istituzionale ADM⁵.

3. Prove di origine rilasciate ai sensi della Convenzione PEM riveduta dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 e nuovi codici TARIC.

L'articolo 42, paragrafo 9, introdotto nella Convenzione PEM riveduta dalla suddetta Decisione 2/2024, prevede quanto segue:

*"I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati conformemente alla presente appendice recano, nella casella 7, la dicitura "REVISED RULES" in inglese. Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta conformemente alla presente appendice. Tale dicitura è inclusa nelle prove dell'origine fino al 31 dicembre 2025."*⁶

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie, sono stati creati due nuovi codici documento nella TARIC, che diventeranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025:

U078 = Certificato di circolazione EUR. 1 recante la seguente indicazione in inglese nella casella 7: "REVISED RULES"

U079 = Dichiarazione di origine recante la seguente voce in inglese dopo il testo della dichiarazione: "REVISED RULES"

Il codice della dichiarazione di origine è utilizzato indipendentemente dall'importo della spedizione o dalla tipologia di esportatore.

³ Per alcune Parti contraenti non è stato ancora possibile procedere alla ratifica della Decisione n.1/2024, pertanto anche l'implementazione delle misure transitorie nelle operazioni commerciali con tali Parti è prevista nel corso del 2025.

⁴ https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/international-affairs/pan-euro-mediterranean-cumulation-and-pem-convention_en.

⁵ <https://www.adm.gov.it/portale/zona-paneuromediterranea>

⁶ Traduzione non ufficiale.

4. Utilizzo dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a partire dal 1° gennaio 2025.

Lo scorso 12 dicembre, il Comitato misto PEM ha adottato altresì la [Decisione n.1/2024](#), che modificando la Decisione n.1/2023 sostituisce il paragrafo 4, dell'articolo 17, dell'Appendice I della Convenzione PEM riveduta, imponendo l'accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all'importazione, laddove sia garantito il rispetto di alcune condizioni che replicano sostanzialmente quelle previste nella Raccomandazione n. 1/2023⁷.

⁷ Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull'uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente (GU L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj>).